



# Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

26 settembre 2018\*

## Indice

I. Contesto normativo .....	3
II. Fatti e decisione controversa .....	4
III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata .....	6
IV. Conclusioni delle parti in sede di impugnazione .....	7
V. Sull'impugnazione .....	7
A. Sul primo motivo, vertente sull'insufficienza del controllo del Tribunale .....	7
1. Sulla prima parte del primo motivo .....	7
a) Argomento delle parti .....	7
b) Giudizio della Corte .....	9
2. Sulla seconda parte del primo motivo .....	11
a) Argomenti delle parti .....	11
b) Giudizio della Corte .....	11
3. Sulla terza parte del primo motivo .....	13
a) Argomenti delle parti .....	13
b) Giudizio della Corte .....	13
4. Sulla quarta parte del primo motivo .....	14
a) Argomenti delle parti .....	14
b) Giudizio della Corte .....	16

\* Lingua processuale: l'inglese.

1) Sulla prima censura .....	16
2) Sulla seconda censura .....	17
5. Sulla quinta parte del primo motivo.....	18
a) Argomenti delle parti.....	18
b) Giudizio della Corte .....	18
6. Conclusioni sul primo motivo .....	19
B. Sul secondo motivo, vertente su un'erronea applicazione dell'articolo 101 TFUE .....	19
1. Sulla prima parte del secondo motivo .....	20
a) Argomenti delle parti.....	20
b) Giudizio della Corte .....	21
2. Sulla seconda parte del secondo motivo .....	22
a) Argomenti delle parti.....	22
b) Giudizio della Corte .....	23
3. Sulla terza parte del secondo motivo .....	24
a) Argomenti delle parti.....	25
b) Giudizio della Corte .....	25
C. Sul terzo motivo, vertente sull'ammenda inflitta alla ricorrente, e sulla prima parte del primo motivo nella parte in cui verte su una violazione della competenza estesa al merito .....	26
1. Argomenti delle parti .....	26
2. Giudizio della Corte .....	28
VI. Sull'annullamento parziale della sentenza impugnata .....	31
VII. Sulla controversia in primo grado .....	31
VIII. Sulle spese .....	31

«Impugnazione – Intese – Mercato europeo dei chip per carte – Rete di contatti bilaterali – Scambi di informazioni commerciali sensibili – Contestazione dell'autenticità delle prove – Diritti della difesa – Restrizione della concorrenza “per oggetto” – Infrazione unica e continuata – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito – Portata – Calcolo dell'importo dell'ammenda»

Nella causa C-99/17 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 24 febbraio 2017,

**Infineon Technologies AG**, con sede in Neubiberg (Germania), rappresentata da M. Dreher, T. Lübbig e M. Klusmann, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

**Commissione europea**, rappresentata da A. Biolan, A. Dawes e J. Norris-Usher, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, E. Juhász, K. Jürimäe (relatore) e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 28 febbraio 2018,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 aprile 2018,

ha pronunciato la seguente

### Sentenza

- 1 Con la sua impugnazione, la Infineon Technologies AG chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 15 dicembre 2016, Infineon Technologies/Commissione (T-758/14, non pubblicata, EU:T:2016:737; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto il suo ricorso volto, in via principale, all'annullamento della decisione C(2014) 6250 final della Commissione, del 3 settembre 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso AT.39574 – Chip per carte) (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, in subordine, alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflittale.

#### I. Contesto normativo

- 2 L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), ai suoi paragrafi 2 e 3, così recita:

«2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

- a) commettono un'infrazione alle disposizioni dell'articolo [101] o [102 TFUE];

(...)

3. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata».

3 Ai sensi dell'articolo 31 di tale regolamento:

«La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un'ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora irrogata».

4 Quanto al calcolo delle ammende, i punti da 20 a 23 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006») prevedono:

«20. La gravità sarà valutata caso per caso per ciascun tipo di infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.

21. In linea di massima, la proporzione considerata del valore delle vendite sarà fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite.

22. Per decidere se la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione in un determinato caso debba situarsi sui valori minimi o massimi all'interno della forcella prevista, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell'infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l'estensione geografica dell'infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite.

23. Per la loro stessa natura, gli accordi (...) orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, che sono generalmente segreti, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza. Nell'ambito della politica di concorrenza essi saranno severamente sanzionati. In generale, pertanto, la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà sui valori più alti previsti».

## II. Fatti e decisione controversa

5 Ai fini della presente causa, i fatti e gli elementi essenziali della decisione controversa, come risultano dai punti da 1 a 40 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

6 Il 22 aprile 2008 la Commissione è stata informata dell'esistenza di un'intesa nel settore dei chip per carte da parte della Renesas Technology Corp. e delle sue controllate (in prosieguo: la «Renesas»), le quali hanno chiesto di beneficiare dell'immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»). Dopo aver effettuato accertamenti senza preavviso presso i locali di diverse società attive in tale settore e dopo aver inviato loro richieste di informazioni, la Commissione, il 28 marzo 2011, ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, nei confronti, anzitutto, della Koninklijke Philips NV e della Philips France SAS (in prosieguo, congiuntamente: la «Philips»), poi, della Renesas e, infine, della Samsung Electronics CO., Ltd, e della Samsung Semiconductor Europe GmbH (in prosieguo, congiuntamente: la «Samsung»).

7 Nell'aprile 2011 la Commissione ha avviato discussioni in vista di una transazione ai sensi dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18), con la Renesas, la Samsung e la Philips. Tali discussioni sono state sospese nell'ottobre 2012.

- 8 Il 18 aprile 2013 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti alla Renesas, alla Hitachi Ltd, alla Mitsubishi Electric Corp., alla Samsung, alla ricorrente e alla Philips. Nelle loro osservazioni sulla comunicazione degli addebiti, la ricorrente e la Philips hanno contestato l'autenticità di taluni documenti forniti dalla Samsung dopo la procedura di transazione. La Samsung ha risposto a tali osservazioni e ha fornito ulteriori documenti alla Commissione. L'autenticità di tali documenti è stata altresì oggetto di due lettere di esposizione dei fatti adottate dalla Commissione il 9 ottobre 2013 e il 25 luglio 2014.
- 9 L'audizione si è svolta il 20 novembre 2013.
- 10 Il 3 settembre 2014 la Commissione ha adottato la decisione controversa.
- 11 Con tale decisione, la Commissione ha stabilito che quattro imprese, ossia la ricorrente, la Philips, la Renesas e la Samsung, avevano partecipato a un'infrazione unica e continuata all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3) (in prosieguo: l'«accordo SEE») nel settore dei chip per carte dello Spazio economico europeo (SEE) (in prosieguo: l'«infrazione di cui trattasi»). Tale infrazione, che si sarebbe svolta tra il 24 settembre 2003 e l'8 settembre 2005, avrebbe riguardato i chip per carte.
- 12 Il mercato dei chip per carte constava di due segmenti, vale a dire quello dei chip per carte SIM, utilizzate principalmente per i telefoni cellulari (in prosieguo: i «chip SIM»), e quello dei chip per carte non-SIM, usate nel settore bancario, della sicurezza e dell'identificazione (in prosieguo: i «chip non-SIM»). Al momento dell'infrazione di cui trattasi, tale mercato era caratterizzato da un calo costante dei prezzi, da una pressione esercitata sui prezzi dai principali clienti dei produttori di smart card, da squilibri dell'offerta rispetto alla domanda risultanti dall'aumento di quest'ultima e dalla costante e rapida evoluzione tecnologica, nonché dalla struttura delle trattative contrattuali con i clienti.
- 13 La Commissione ha considerato, quanto alle caratteristiche principali dell'infrazione di cui trattasi, che l'intesa sanzionata si basava su una serie di contatti bilaterali, che avvenivano settimanalmente nel 2003 e nel 2004 tra i destinatari della decisione controversa. Secondo la Commissione, i partecipanti all'infrazione hanno coordinato la loro politica dei prezzi in materia di chip per carte mediante contatti vertenti sulla fissazione di prezzi, in particolare i prezzi specifici proposti ai principali clienti, i prezzi minimi e i prezzi indicativi, sulla condivisione dei punti di vista in merito all'evoluzione dei prezzi per il semestre successivo e sulle intenzioni in materia di fissazione dei prezzi, ma anche sulla capacità di produzione e sull'utilizzo di quest'ultima, sul comportamento futuro sul mercato nonché sulle trattative per contratti di clienti comuni. Il calendario dei contatti collusivi, il cui elenco figura nella tabella n. 4 della decisione controversa, seguirebbe il calendario del ciclo economico. La Commissione ha accertato l'esistenza di collegamenti tra tali contatti bilaterali in ragione sia dell'oggetto di questi ultimi e delle loro date. In occasione di detti contatti bilaterali, le imprese avrebbero talvolta fatto apertamente riferimento al fatto che avessero avuto luogo altri contatti bilaterali tra i partecipanti all'infrazione di cui trattasi e alcune informazioni raccolte sarebbero state trasmesse ai concorrenti.
- 14 La Commissione ha qualificato l'infrazione di cui trattasi come infrazione unica e continuata. Infatti, i contatti collusivi sarebbero collegati e di natura complementare. Con la loro interazione, questi avrebbero contribuito alla produzione di tutti gli effetti anticoncorrenziali nell'ambito di un piano globale avente un obiettivo unico. Secondo la Commissione, la Samsung, la Renesas e la Philips erano a conoscenza dell'infrazione nella sua interezza. Per contro, la ricorrente è stata ritenuta responsabile di tale infrazione soltanto nei limiti in cui ha partecipato a pratiche collusive con la Samsung e con la Renesas, in assenza di prove di contatti che essa avrebbe avuto con la Philips o della sua impressione soggettiva di partecipare all'infrazione di cui trattasi nella sua interezza.

- 15 Infine, la Commissione ha ritenuto che il comportamento delle imprese in questione avesse lo scopo di restringere il gioco della concorrenza all'interno dell'Unione europea e che abbia avuto un effetto significativo sul commercio tra gli Stati membri e tra le parti contraenti dell'accordo SEE.
- 16 Ai fini del calcolo delle ammende inflitte ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e degli orientamenti del 2006, la Commissione ha precisato che l'infrazione di cui trattasi era stata commessa intenzionalmente. Per il calcolo dell'importo di base, tale istituzione ha applicato un indicatore per il valore annuo delle vendite basato sul valore reale delle vendite dei prodotti oggetto del cartello, realizzate dalle imprese durante i mesi della loro partecipazione attiva all'infrazione di cui trattasi. La Commissione ha applicato un coefficiente di gravità dell'infrazione di cui trattasi pari al 16%. Quanto alla durata di tale infrazione, essa ha considerato una durata di 11 mesi e 14 giorni per la Philips, di 18 mesi e 7 giorni per la ricorrente, di 23 mesi e 2 giorni per la Renesas nonché di 23 mesi e 15 giorni per la Samsung. Essa ha applicato un coefficiente del 16% del valore delle vendite a titolo di importo supplementare.
- 17 La Commissione ha concesso alla ricorrente una riduzione del 20% dell'importo dell'ammenda a titolo di circostanze attenuanti, poiché quest'ultima era responsabile dell'infrazione di cui trattasi solo nei limiti in cui aveva partecipato ad accordi collusivi con la Samsung e la Renesas, e non con la Philips. In forza della comunicazione sulla cooperazione, essa ha concesso l'immunità dalle ammende alla Renesas e una riduzione del 30% dell'importo dell'ammenda alla Samsung.
- 18 All'articolo 1 della decisione controversa, la Commissione ha constatato che le seguenti imprese hanno partecipato a un'infrazione unica e continuata all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all'articolo 53 dell'accordo SEE nel settore dei chip per carte del SEE:
- la ricorrente, dal 24 settembre 2003 al 31 marzo 2005, «a causa del suo coordinamento con la Samsung e la Renesas» [articolo 1, lettera a)];
  - la Philips, dal 26 settembre 2003 al 9 settembre 2004 [articolo 1, lettera b)];
  - la Renesas, dal 7 ottobre 2003 all'8 settembre 2005 [articolo 1, lettera c)], e
  - la Samsung, dal 24 settembre 2003 all'8 settembre 2005 [articolo 1, lettera d)].
- 19 All'articolo 2 di tale decisione, la Commissione ha inflitto ammende per un importo di EUR 82 784 000 alla ricorrente [articolo 2, lettera a)], di EUR 20 148 000 alla Philips [articolo 2, lettera b)], di EUR 0 alla Renesas [articolo 2, lettera c)] e di EUR 35 116 000 alla Samsung [articolo 2, lettera d)].

### **III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata**

- 20 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 novembre 2014, la ricorrente ha proposto un ricorso volto, in via principale, all'annullamento della decisione controversa nella parte in cui la riguarda e, in subordine, alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflittale.
- 21 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduceva sei motivi. I suoi primi due motivi attecchivano al rispetto dei diritti della difesa e del principio di buona amministrazione. Il terzo motivo verteva sulla violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Il quarto motivo, dedotto in subordine, attecchiva sull'erronea applicazione della nozione di infrazione unica e continuata. Il quinto e il sesto motivo riguardavano l'ammenda.
- 22 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tali motivi e, pertanto, il ricorso della ricorrente per intero.

#### **IV. Conclusioni delle parti in sede di impugnazione**

- 23 Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata;
  - annullare la decisione controversa nella parte in cui la riguarda;
  - in subordine, ridurre a un importo proporzionato l’ammenda di EUR 82 874 000 inflittale nella decisione controversa;
  - in subordine, rinviare la causa al Tribunale per un riesame, e
  - condannare la Commissione alle spese.
- 24 La Commissione chiede che la Corte voglia:
- respingere l’impugnazione;
  - in subordine, respingere la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, e
  - condannare la ricorrente alle spese.

#### **V. Sull’impugnazione**

- 25 La ricorrente deduce tre motivi a sostegno della sua impugnazione.

##### **A. Sul primo motivo, vertente sull’insufficienza del controllo del Tribunale**

- 26 Il primo motivo della ricorrente si articola in cinque parti.

##### ***1. Sulla prima parte del primo motivo***

###### ***a) Argomento delle parti***

- 27 Con la prima parte del primo motivo, riguardante, in particolare, il punto 160 della sentenza impugnata, la ricorrente addebita al Tribunale di aver esaminato soltanto cinque su undici contatti asseritamente illegittimi avvenuti tra la stessa e la Samsung o la Renesas e la cui esistenza è stata accertata dalla Commissione, mentre la stessa aveva negato ciascuno di tali contatti. Detto controllo giurisdizionale incompleto e selettivo della decisione controversa sarebbe contrario all’articolo 263 TFUE e avrebbe comportato un esame insufficiente dell’importo dell’ammenda. Ad avviso della ricorrente, l’illegittimità delle valutazioni della Commissione riguardanti l’uno o l’altro dei contatti contestati doveva condurre all’annullamento delle corrispondenti conclusioni della Commissione nella decisione controversa.
- 28 Il Tribunale avrebbe inoltre violato l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. In particolare, non avrebbe fornito una motivazione sufficiente per giustificare l’approccio dal medesimo illustrato al punto 160 della sentenza impugnata e la scelta dei cinque contatti esaminati.



- 29 Un siffatto controllo selettivo non avrebbe consentito al Tribunale di valutare appieno la gravità dell'infrazione dedotta e di controllare l'importo dell'ammenda inflitta. Il Tribunale avrebbe fornito una risposta insufficiente agli argomenti della ricorrente riguardanti l'ammenda, come risulta dall'analisi del terzo motivo di impugnazione. In particolare, dal momento che la partecipazione della stessa all'infrazione è stata limitata ai cinque contatti di cui è stata provata l'esistenza, il Tribunale non poteva confermare l'importo dell'ammenda inflittale dalla Commissione.
- 30 Per quanto riguarda i contatti non verificati, il Tribunale si sarebbe limitato, in particolare al punto 153 della sentenza impugnata, a un rinvio alle conclusioni della Commissione, senza controllarli come sarebbe stato obbligato a fare.
- 31 Il controllo selettivo effettuato dal Tribunale sarebbe contraddittorio e incoerente con le valutazioni svolte dal medesimo ai punti 136, 137 e 211 della sentenza impugnata. Mediante tale controllo selettivo, il Tribunale avrebbe snaturato le caratteristiche dell'infrazione dedotta dalla Commissione, poiché i contatti esaminati dal Tribunale non sarebbero stati sufficienti a corroborare l'accertamento di un'infrazione unica e continuata per quanto riguarda la ricorrente.
- 32 Dato che il Tribunale non ha confermato gli altri contatti accertati dalla Commissione e, segnatamente, non ha esaminato gli asseriti contatti tra la ricorrente e la Renesas nel corso del 2003, menzionati al punto 160 della decisione controversa, lo stesso non avrebbe disposto di alcuna base per accertare lo svolgimento di riunioni illecite tra la Samsung e la ricorrente in tale anno. Pertanto, secondo la ricorrente, il Tribunale non ha disposto di alcuna prova, oltre a quelle da essa contestate, volta a suffragare l'esistenza e il contenuto dei contatti che essa avrebbe avuto con la Samsung nel 2003.
- 33 La ricorrente precisa che il controllo selettivo incide sulla sua situazione giuridica nei limiti in cui la espone a rivendicazioni ingiustificate da parte di terzi, come domande di risarcimento danni.
- 34 La Commissione confuta tutti i suddetti argomenti.
- 35 Essa osserva che la ricorrente non ha contestato la conclusione di cui ai punti da 38 a 41, 68, 76, 77, 246 e 297 della decisione controversa, secondo cui i prezzi dei chip per carte erano determinati, in linea di principio, su base annuale. Pertanto, secondo la Commissione, il Tribunale poteva limitarsi a verificare che la ricorrente avesse partecipato ad almeno un contatto anticoncorrenziale all'anno nel periodo tra il 2003 e il 2005. Infatti, sarebbe sufficiente che i risultati economici dei contatti anticoncorrenziali continuino a produrre i loro effetti oltre la data in cui gli stessi sono avvenuti.
- 36 In tali circostanze, il Tribunale non sarebbe stato tenuto a giustificare la propria scelta dei cinque contatti dal medesimo verificati né il mancato esame della partecipazione della ricorrente agli altri sei contatti.
- 37 Al Tribunale non sarebbe stato impedito di esaminare gli argomenti relativi alla gravità dell'infrazione e all'importo dell'ammenda. In particolare, il numero di contatti a cui la ricorrente ha partecipato non influenzerebbe la valutazione della gravità dell'infrazione o la possibilità di applicare un coefficiente di gravità del 16%.
- 38 Inoltre, non gli sarebbe stato impedito di esaminare gli argomenti riguardanti la partecipazione della ricorrente all'infrazione unica e continuata, considerato che quest'ultima ha partecipato ad almeno un contatto all'anno e che tali contatti rientravano in un piano globale. Esso sarebbe stato anche in grado di valutare correttamente gli argomenti relativi alla natura anticoncorrenziale dei contatti con la Samsung risalenti al 24 settembre e al 3 novembre 2003, dal momento che gli elementi di prova forniti dalla Renesas costituivano soltanto una delle ragioni per cui il Tribunale ha confermato le conclusioni della Commissione riguardanti l'attendibilità della Samsung quale testimone e lo scambio di informazioni nel corso di detti contatti.



- 39 L'argomento della ricorrente vertente sull'annullamento totale della decisione controversa sarebbe irricevibile ai sensi dell'articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.
- 40 L'argomento riguardante il punto 153 della sentenza impugnata sarebbe inoperante, dal momento che il Tribunale non ha tratto alcuna conseguenza dal riferimento ai nove contatti anticoncorrenziali diversi da quelli del 3 novembre e del 27 novembre 2003.
- 41 La ricorrente sarebbe esposta a richieste di risarcimento non già in ragione dell'approccio adottato dal Tribunale, bensì della sua partecipazione ad almeno un contatto anticoncorrenziale all'anno nel corso degli anni 2003, 2004 e 2005.
- 42 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente concernente i punti 136 e 137 della sentenza impugnata, quest'ultima confonderebbe due nozioni differenti, ossia la prova del numero di contatti anticoncorrenziali cui ha partecipato la ricorrente e la dimostrazione del carattere anticoncorrenziale di tali contatti.

### ***b) Giudizio della Corte***

- 43 In via preliminare, occorre osservare che il punto 160 della sentenza impugnata concerne la valutazione, da parte del Tribunale, della terza parte del terzo motivo sollevato dalla ricorrente dinanzi allo stesso e vertente sull'assenza di prove che consentano di accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 101 TFUE. Tale punto è così formulato:
- «(...) la ricorrente non contesta la valutazione della Commissione secondo cui i prezzi erano determinati, in linea di principio, su base annuale, circostanza risultante anche dalle discussioni a cui ha partecipato la ricorrente. In tale contesto, è sufficiente esaminare, per gli anni dal 2003 al 2005, se la ricorrente abbia partecipato a una o, eventualmente, due discussioni anticoncorrenziali, con la Samsung o la Renesas, in ciascuno dei tre anni, al fine di dichiarare l'esistenza o meno di una violazione dell'articolo 101 TFUE. In tali circostanze, il Tribunale ritiene opportuno esaminare, in via preliminare, cinque contatti tra la ricorrente e la Samsung o la Renesas, vale a dire i contatti del 24 settembre 2003 (primo contatto), del 3 novembre 2003 (secondo contatto), del 18 marzo 2004 (sesto contatto), del periodo dal 1° all'8 giugno 2004 (settimo contatto) e del 31 marzo 2005 (undicesimo contatto), il primo e l'ultimo dei quali segnano, secondo la Commissione, rispettivamente, l'inizio e la fine della partecipazione della ricorrente all'infrazione di cui trattasi. Soltanto nell'ipotesi in cui tali cinque contatti non consentano di stabilire l'esistenza dell'infrazione di cui trattasi il Tribunale verificherà se gli altri contatti, come quello del 17 novembre 2003, che la ricorrente, nei suoi atti di causa e in udienza, sostiene non essere illeciti, contribuiscano o meno ad accertare l'esistenza di tale infrazione».
- 44 Dopo aver esaminato gli argomenti della ricorrente relativi a tali cinque contatti, il Tribunale ha considerato, al punto 207 della sentenza impugnata, che la Commissione non era incorsa in errore nel ritenere che la ricorrente avesse partecipato a discussioni anticoncorrenziali con la Samsung e la Renesas tra il 24 settembre 2003 e il 31 marzo 2005.
- 45 Il Tribunale non ha, per contro, esaminato gli argomenti con cui la ricorrente contestava le conclusioni della Commissione riguardo agli altri sei contatti bilaterali adottati a suo carico nella decisione controversa.
- 46 La ricorrente critica tale approccio del Tribunale sulla base del rilievo, in sostanza, che esso è incompatibile con i requisiti di un controllo giurisdizionale completo sotto il profilo del controllo sia della legittimità sia dell'importo dell'ammenda.

- 47 Al riguardo, occorre rammentare che il sistema di controllo giurisdizionale delle decisioni della Commissione riguardanti i procedimenti ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE consiste in un controllo della legittimità degli atti delle istituzioni stabilito all'articolo 263 TFUE, il quale può essere integrato, in applicazione dell'articolo 261 TFUE e su richiesta dei ricorrenti, dall'esercizio da parte del Tribunale di una competenza estesa al merito per quanto riguarda le sanzioni inflitte in tale settore dalla Commissione (sentenza del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione, C-603/13 P, EU:C:2016:38, punto 71).
- 48 Occorre ricordare che la portata del controllo di legittimità di cui all'articolo 263 TFUE si estende a tutti gli elementi delle decisioni della Commissione relative ai procedimenti in applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE di cui il Tribunale garantisce un controllo approfondito, in diritto e in fatto, alla luce dei motivi dedotti dalla ricorrente e in considerazione di tutti gli elementi forniti da quest'ultima (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione, C-603/13 P, EU:C:2016:38, punto 72 e giurisprudenza citata).
- 49 Nel caso di specie, la ricorrente intendeva, segnatamente, ottenere un controllo della legittimità dell'accertamento, da parte della Commissione, della sua partecipazione a un'infrazione unica e continuata nel periodo compreso tra il 24 settembre 2003 e il 31 marzo 2005.
- 50 Come risulta dal punto 43 della presente sentenza, il Tribunale ha giustificato la limitazione del suo controllo a cinque degli undici contatti bilaterali in questione con la circostanza, non contestata dalla ricorrente, che i prezzi erano, in linea di principio, negoziati su base annuale. A tal proposito si deve aggiungere che, come risulta dai punti 115 e 116 della presente sentenza, la ricorrente non ha presentato alcun argomento ricevibile in sede di impugnazione atto a invalidare detta giustificazione.
- 51 Pertanto, da un lato, il Tribunale ha sufficientemente esposto le ragioni per cui ha esercitato un controllo su un numero limitato di contatti contestati dalla ricorrente.
- 52 D'altro lato occorre considerare che, per confermare la legittimità dell'accertamento, da parte della Commissione, della partecipazione della ricorrente all'infrazione di cui trattasi, il Tribunale poteva limitarsi a esaminare le valutazioni della Commissione relative non solo al primo e all'ultimo contatto collusivo, ma anche a uno o due contatti per anno di partecipazione.
- 53 Invero, nell'ambito di un'infrazione di una certa durata, il fatto che le manifestazioni dell'intesa avvengano in periodi differenti, eventualmente separati da intervalli di tempo più o meno lunghi, resta ininfluenza ai fini dell'esistenza di tale intesa qualora le diverse azioni che compongono tale infrazione perseguano una sola finalità e si inscrivano nel contesto di un'infrazione a carattere unico e continuato (sentenza del 21 settembre 2006, Technische Unie/Commissione, C-113/04 P, EU:C:2006:593, punto 169).
- 54 Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, il fatto che un'impresa non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi di un'intesa o abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti ai quali ha preso parte non è rilevante per dimostrare l'esistenza di un'infrazione a suo carico, poiché occorre prendere in considerazione tali elementi solo in sede di valutazione della gravità dell'infrazione e, eventualmente, di determinazione dell'importo dell'ammenda (sentenza del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, EU:C:2012:778, punto 45 e giurisprudenza citata).
- 55 Di conseguenza, la prima parte del primo motivo deve essere respinta nella parte in cui attiene alla violazione dell'articolo 263 TFUE e a quella dell'obbligo di motivazione.
- 56 La prima parte del primo motivo, nei limiti in cui, come emerge dal punto 46 della presente sentenza, verte anche sulla violazione della competenza estesa al merito del Tribunale e riguarda, quindi, gli elementi che saranno esaminati nell'ambito del terzo motivo, l'argomento sviluppato a tale riguardo sarà trattato congiuntamente a tale motivo.

## **2. Sulla seconda parte del primo motivo**

### **a) Argomenti delle parti**

- 57 Con la seconda parte del primo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di averle ingiustamente attribuito, al punto 118 della sentenza impugnata, l'onere di provare la mancanza di autenticità di un messaggio di posta elettronica interno della Samsung del 3 novembre 2003 (in prosieguo: il «messaggio di posta elettronica del 3 novembre 2003»). Poiché la Commissione, cui spetterebbe l'onere di provare la sussistenza dell'infrazione, non ha dimostrato l'autenticità di tale messaggio conformemente al principio di buona amministrazione e alla luce dei seri dubbi sollevati dalla ricorrente, tale elemento di prova e altre prove fornite dalla Samsung avrebbero dovuto essere dichiarati irricevibili.
- 58 Il Tribunale sarebbe inoltre incorso in errori manifesti e in una violazione dei diritti della difesa nel considerare, al punto 74 della sentenza impugnata, che la perizia informatica prodotta dalla ricorrente non aveva concluso nel senso della mancanza di autenticità di tale messaggio di posta elettronica.
- 59 Inoltre, nell'affermare, al punto 118 della sentenza impugnata, che la ricorrente non aveva dedotto alcun argomento volto a provare la necessità di una perizia indipendente, il Tribunale avrebbe violato i diritti della difesa e il diritto a un equo processo. La ricorrente, fondandosi su una decisione dell'Autorità per la concorrenza francese, ritiene che, tenuto conto delle osservazioni presentate dalla stessa e di quelle della Samsung, la Commissione fosse tenuta a nominare un perito professionista indipendente per valutare l'autenticità del messaggio in questione. Ciò varrebbe a maggior ragione nei procedimenti in materia di intese a causa della loro natura penale. Le valutazioni scientifiche della Commissione non sarebbero tali da dissipare qualsiasi dubbio circa l'autenticità delle prove dedotte.
- 60 Il Tribunale, nel fondarsi su siffatte prove, avrebbe erroneamente valutato la durata e la portata dell'infrazione di cui trattasi. In assenza delle prove fornite dalla Samsung, che avrebbero dovuto essere dichiarate irricevibili, la Commissione non avrebbe potuto accertare né la commissione di un'infrazione da parte della ricorrente nel corso del 2003, né la partecipazione di quest'ultima a un'infrazione unica e continuata. In particolare, la ricorrente contesta i punti 143 e 144 della sentenza impugnata nonché il riferimento, al punto 150 di tale sentenza, a prove contemporanee e a quelle fornite dalla Renesas, dato che queste non sono state esaminate dal Tribunale.
- 61 La Commissione contesta la fondatezza di tutti gli argomenti in parola.

### **b) Giudizio della Corte**

- 62 In via preliminare, occorre rilevare che emerge dalle constatazioni di fatto del Tribunale che il messaggio di posta elettronica del 3 novembre 2003, prodotto dalla Samsung a seguito della sospensione delle discussioni sulla transazione, è stato utilizzato dalla Commissione per determinare l'esistenza di un contatto anticoncorrenziale tra la ricorrente e la Samsung risalente allo stesso giorno. La ricorrente ha contestato l'autenticità di tale messaggio dinanzi alla Commissione e ha prodotto una perizia nelle sue osservazioni sulla seconda lettera di esposizione dei fatti, occasione in cui tale messaggio di posta elettronica le è stato comunicato. Senza avvalersi di una perizia scientifica indipendente, la Commissione ha fugato i dubbi della ricorrente sulla base delle proprie valutazioni scientifiche circa l'autenticità del medesimo messaggio.
- 63 Con la presente parte del primo motivo, la ricorrente critica il rigetto da parte del Tribunale dell'argomento vertente sul fatto che la Commissione non ha fatto ricorso a una perizia indipendente per garantire l'autenticità del messaggio di posta elettronica del 3 novembre 2003. A tale riguardo, il

Tribunale ha dichiarato, al punto 118 della sentenza impugnata, che la Commissione disponeva di un certo margine di discrezionalità per decidere misure supplementari da adottare e che, nel caso di specie, la ricorrente non aveva dimostrato che tale perizia fosse necessaria.

- 64 La ricorrente ritiene che, in tal modo, il Tribunale abbia posto a suo carico l'onere della prova della mancanza di autenticità del messaggio di posta elettronica del 3 novembre 2003, inficiando in tal modo la sentenza impugnata con un errore di diritto.
- 65 Al riguardo, occorre rammentare che il principio che prevale nel diritto dell'Unione è quello del libero apprezzamento delle prove, da cui deriva, da una parte, che, qualora un elemento di prova sia stato ottenuto regolarmente, la sua ricevibilità non può essere contestata dinanzi al Tribunale e, dall'altra, che il solo criterio pertinente di apprezzamento del valore probatorio delle prove regolarmente prodotte è la loro attendibilità (sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens e a./Commissione, C-239/11 P, C-489/11 P e C-498/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:866, punto 128 e giurisprudenza citata).
- 66 Qualora la Commissione si fondi su elementi di prova, in via di principio, adeguati a dimostrare l'esistenza dell'infrazione, non è sufficiente che l'impresa interessata evochi la possibilità che si sia verificata una circostanza che potrebbe incidere sul valore probatorio di tali elementi di prova affinché gravi sulla Commissione l'onere di dimostrare che detta circostanza non ha potuto incidere sul valore probatorio di questi ultimi. Al contrario, a meno che la prova in questione non possa essere fornita dall'impresa interessata a causa del comportamento della stessa Commissione, incombe all'impresa interessata dimostrare adeguatamente, da un lato, la sussistenza della circostanza da essa invocata e, dall'altro, che tale circostanza rimette in discussione il valore probatorio degli elementi di prova sui quali si basa la Commissione (sentenza del 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commissione, C-89/11 P, EU:C:2012:738, punto 76).
- 67 Tali considerazioni possono applicarsi alla fattispecie in cui la ricorrente contesti, come nel caso di specie, non l'attendibilità di un elemento di prova, bensì la sua autenticità.
- 68 Nella fattispecie, emerge dai punti da 164 a 174 della decisione controversa e dai punti 65, 74, 82 e 182 della sentenza impugnata, che, in tale decisione, la Commissione ha fornito una risposta dettagliata ai dubbi sollevati dalla ricorrente in merito all'autenticità del messaggio di posta elettronica del 3 novembre 2003 e che li ha, in sostanza, esclusi. In tali circostanze spettava alla ricorrente dimostrare, dinanzi al Tribunale, che la Commissione avesse viziato la sua risposta con errori in ragione di un'istruttoria insufficiente. Orbene, a tale ultimo riguardo, si evince, in sostanza, dai punti 65 e da 82 a 84 della sentenza impugnata che la ricorrente non è riuscita a dimostrare la commissione di siffatti errori.
- 69 Ne consegue è senza procedere a una ingiustificata inversione dell'onere della prova che il Tribunale ha potuto respingere i vari argomenti della ricorrente relativi alla mancanza di autenticità del messaggio di posta elettronica del 3 novembre 2003, sulla base del rilievo che essa non aveva dimostrato che le spiegazioni fornite dalla Commissione fossero erranee. Al punto 118 della sentenza impugnata esso ha potuto, parimenti senza indebita inversione dell'onere della prova, respingere gli argomenti della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe dovuto chiedere una perizia scientifica indipendente al fine di accertare l'autenticità di tale messaggio.
- 70 Nei limiti in cui la ricorrente asserisce, in tale contesto, una violazione dei diritti della difesa, è sufficiente osservare che essa, sia nel corso del procedimento amministrativo che durante il procedimento dinanzi al Tribunale, ha potuto far valere i suoi argomenti riguardanti l'autenticità del messaggio di posta elettronica del 3 novembre 2003.

- 71 Alla luce di quanto precede, occorre considerare inoperanti gli argomenti della ricorrente attinenti ai punti 143, 144 e 150 della sentenza impugnata, nei limiti in cui si fondano sulla erronea premessa che il Tribunale le ha attribuito l'onere della prova della mancanza di autenticità del messaggio di posta elettronica del 3 novembre 2003.
- 72 Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo deve essere respinta.

### **3. Sulla terza parte del primo motivo**

#### **a) Argomenti delle parti**

- 73 Con la terza parte del primo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di aver violato i diritti della difesa e di essere incorso in un manifesto errore di diritto nell'aver dichiarato, al punto 85 della sentenza impugnata, che la mancata comunicazione in tempo utile alla ricorrente delle valutazioni scientifiche della Commissione circa l'autenticità del messaggio di posta elettronica del 3 novembre 2003, che costituivano elementi a carico, non aveva inciso sul risultato a cui era pervenuta la Commissione nella decisione controversa.
- 74 Secondo la ricorrente, il fatto che la Commissione abbia omesso di comunicarle tali valutazioni l'ha privata della possibilità di suffragare ulteriormente i seri dubbi che essa nutriva in merito all'autenticità di tale messaggio di posta elettronica, di dimostrare la mancanza di autenticità del medesimo o la necessità di una perizia indipendente a tal fine e di rispondere alle valutazioni della Commissione. La violazione dei diritti della difesa della ricorrente, che sarebbe aggravata dal porre ingiustamente a suo carico l'onere della prova della mancanza di autenticità di detto messaggio di posta elettronica, non può essere compensata dalla produzione delle valutazioni scientifiche nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.
- 75 La Commissione contesta tutti i suddetti argomenti.

#### **b) Giudizio della Corte**

- 76 Con la presente parte, la ricorrente asserisce che il Tribunale ha ingiustamente respinto il suo argomento vertente sul fatto che la Commissione aveva violato i suoi diritti della difesa per non averle comunicato, nel corso del procedimento amministrativo, le sue valutazioni scientifiche sull'autenticità del messaggio di posta elettronica del 3 novembre 2003.
- 77 A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato, ai punti 77 e 80 della sentenza impugnata, che la Commissione avrebbe dovuto comunicare alla ricorrente le sue valutazioni scientifiche in quanto elemento a carico. Esso ha tuttavia considerato, ai punti da 81 a 85 di tale sentenza, che la ricorrente non aveva dimostrato che il risultato cui era pervenuta la Commissione nella decisione controversa sarebbe stato diverso se una siffatta comunicazione fosse avvenuta e ha, dunque, respinto l'argomento della ricorrente vertente su una violazione dei diritti della difesa.
- 78 In tal modo, il Tribunale si è attenuto alla giurisprudenza della Corte secondo cui, affinché una violazione dei diritti della difesa conduca all'annullamento dell'atto impugnato, occorre che, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso, circostanza che incombe all'impresa interessata dimostrare (sentenza del 16 giugno 2016, SKW Stahl-Metallurgie e SKW Stahl-Metallurgie Holding/Commissione, C-154/14 P, EU:C:2016:445, punto 69 e giurisprudenza citata).



79 Orbene, la ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto o abbia snaturato gli elementi di fatto o di prova nell'aver ritenuto, sulla base degli argomenti e degli elementi prodotti dinanzi allo stesso, che la stessa non avesse provato che il risultato cui era pervenuta la Commissione nella decisione controversa avrebbe potuto essere diverso se tale istituzione le avesse comunicato le sue valutazioni scientifiche nel corso del procedimento amministrativo.

80 Pertanto, la terza parte del primo motivo deve essere respinta.

#### ***4. Sulla quarta parte del primo motivo***

##### ***a) Argomenti delle parti***

81 La quarta parte del primo motivo, riguardante violazioni della presunzione di innocenza, dei diritti della difesa e dell'obbligo di motivazione, si articola in due principali censure.

82 Con la sua prima censura, la ricorrente contesta le valutazioni del Tribunale, figurante in particolare ai punti 93 e 126 della sentenza impugnata, riguardanti l'attendibilità della Samsung quale testimone.

83 In primo luogo, la ricorrente ritiene che l'argomento secondo cui la Samsung è un testimone attendibile in ragione della sua domanda di trattamento favorevole sia valido solo per gli elementi di prova forniti da un testimone al quale la Commissione ha già concesso l'immunità provvisoria. Orbene, tale non sarebbe stato il caso della Samsung al momento della produzione delle prove contestate. Dato che la Samsung è passibile di un'ammenda piena in seguito all'insuccesso della transazione, la stessa non avrebbe avuto nulla da perdere nell'effettuare false dichiarazioni e ciò tanto più per il fatto che non correrebbe, in forza del diritto coreano, alcun rischio di subire sanzioni penali per false dichiarazioni.

84 Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto fondarsi su altre prove per corroborare l'esistenza dei contatti bilaterali tra la Samsung e la ricorrente. Orbene, siffatte prove non esisterebbero. A tale riguardo, la ricorrente critica i punti da 145 a 151 della sentenza impugnata che non possono, a suo avviso, essere considerati semplici motivazioni ad abundantiam. I punti 148 e 149 di tale sentenza, che enunciano che le prove fornite dalla Samsung sono state corroborate da altri partecipanti all'infrazione, contraddirebbero il punto 155 di detta sentenza. Il messaggio di posta elettronica della Philips, menzionato al punto 147 della sentenza impugnata, si fonderebbe esclusivamente su una «dichiarazione de relato» e la ricorrente non avrebbe avuto alcun contatto bilaterale con la Philips. I passaggi di cui alla decisione controversa non preciserebbero che la NXP Semiconductors NV ha prodotto elementi che corroborano le prove fornite dalla Samsung. La circostanza, di cui al considerando 157 della decisione controversa, che la Renesas avrebbe addotto elementi a sostegno di tali prove sarebbe illogica e in contraddizione con il controllo parziale del Tribunale che non avrebbe né esaminato né dimostrato l'esistenza di una riunione tra la Renesas e la ricorrente nel corso del 2003, anno dei contatti controversi con la Samsung. La Renesas non potrebbe, pertanto, comprovare i fatti contestati sulla base delle prove inammissibili provenienti dalla Samsung.

85 Dato che il testimone della ricorrente, a differenza di quello della Samsung, si espone a un rischio di sanzioni penali in caso di falsa dichiarazione sull'onore, il Tribunale avrebbe dovuto privilegiare le dichiarazioni del primo. Esso avrebbe dovuto riconoscere alla ricorrente il beneficio del dubbio, conformemente al principio in dubio pro reo.



- 86 In secondo luogo, tale principio sarebbe stato violato poiché, ai punti 123 e 124 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe applicato alla Samsung la regola del segreto tra avvocato e cliente, a danno della ricorrente. Infatti, per quanto riguarda la dichiarazione di cui trattasi, il dipendente della Samsung che ha fornito tale dichiarazione avrebbe espresso soltanto vaghi ricordi al consulente della Samsung, dieci anni dopo l'asserita infrazione.
- 87 Con la seconda censura, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente considerato che i suoi chip non-SIM rientravano nell'infrazione di cui trattasi, non ha sufficientemente motivato la sua sentenza e ha violato il principio in dubio pro reo.
- 88 In primo luogo il Tribunale, al punto 255 della sentenza impugnata, avrebbe utilizzato una traduzione scorretta della relazione interna della Samsung e avrebbe, in tal modo, snaturato le prove. Sulla base della traduzione corretta il Tribunale non avrebbe potuto considerare che le prove in questione corroborassero la conclusione secondo cui la discussione tra la Samsung e la ricorrente del 24 settembre 2003 verteva sui chip non-SIM.
- 89 In secondo luogo le considerazioni esposte al punto 256 della sentenza impugnata non sarebbero tali da dimostrare che i proventi connessi ai chip non-SIM dovevano essere inclusi nel calcolo dell'importo dell'ammenda per l'intero periodo dell'infrazione e contrasterebbero con l'approccio di cui al punto 160 di tale sentenza. Infatti, i chip non-SIM sarebbero menzionati, nella relazione interna della Samsung utilizzata per accertare il contatto del 24 settembre 2003, soltanto per il 2004 in una dichiarazione del tutto generale che non può essere considerata come avente ad oggetto, o per effetto, di limitare la concorrenza. Essa non sarebbe idonea a ridurre l'incertezza della Samsung, dato che, nel settore dei chip per carte, che avrebbero breve durata a causa del costante progresso tecnologico, i prezzi sono in continuo calo. In mancanza di qualsiasi altro contatto relativo ai chip non-SIM, i proventi attinenti a tali prodotti avrebbero potuto essere presi in considerazione ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda, tutt'al più, per il solo 2004.
- 90 In terzo luogo la ricorrente contesta la correlazione tra i chip SIM e i chip non-SIM, stabilita al punto 257 della sentenza impugnata, nella parte in cui essa sarebbe viziata da una valutazione manifestamente erranea e, pertanto, da uno snaturamento delle prove utilizzate dalla Commissione al punto 221 della decisione controversa. Risulterebbe, infatti, dai punti 6 e 221 di tale decisione che era possibile suddividere il mercato dei chip per carte in due segmenti. Benché la segmentazione non fosse assoluta, la Commissione non avrebbe tuttavia accertato alcuna correlazione.
- 91 In quarto luogo, anche a voler supporre che una siffatta correlazione esista, il Tribunale non avrebbe indicato il modo in cui gli scambi asseriti concernenti i chip SIM potessero incidere sulla concorrenza per quanto riguarda i chip non-SIM. In particolare, il punto 258 della sentenza impugnata non sarebbe sufficientemente motivato al riguardo. Inoltre, la dichiarazione della Renesas, di cui al punto 217 della decisione controversa, secondo cui l'infrazione riguardava i due tipi di chip e le informazioni concernenti le applicazioni non-SIM erano rilevanti per i fornitori di applicazioni SIM, non sarebbe stata suffragata e sarebbe stata contestata dalla ricorrente e dalla Philips. Orbene, tenuto conto di tale contestazione, detta dichiarazione avrebbe dovuto essere comprovata da altri elementi per poter essere presa in considerazione.
- 92 La Commissione contesta la fondatezza di tutti gli argomenti anzidetti.

**b) Giudizio della Corte**

*1) Sulla prima censura*

- 93 Con la prima censura, la ricorrente contesta talune valutazioni svolte dal Tribunale per quanto riguarda l'attendibilità della Samsung quale testimone e il valore probatorio attribuito agli elementi di prova prodotti da quest'ultima.
- 94 A tale proposito, in primo luogo, si deve considerare, anzitutto, che il Tribunale ha correttamente rilevato, al punto 93 della sentenza impugnata, che il fatto che il dipendente della Samsung, autore della dichiarazione di cui la ricorrente contestava il valore probatorio, non rischiasse di incorrere in sanzioni penali in Corea in caso di false dichiarazioni sull'onore non privava tale dichiarazione del suo valore probatorio, dato che la Samsung, quale richiedente ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, correva il rischio di perdere il beneficio di tale cooperazione in caso di dichiarazioni mendaci.
- 95 Invero, qualsiasi tentativo da parte di un richiedente ai sensi di tale comunicazione di indurre la Commissione in errore potrebbe rimettere in discussione la sincerità e la completezza della sua cooperazione e, dunque, privarlo della possibilità di beneficiare pienamente di detta comunicazione (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens e a./Commissione, C-239/11 P, C-489/11 P e C-498/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:866, punto 138).
- 96 Inoltre, la ricorrente, con la sua affermazione secondo cui le prove fornite dalla Samsung avrebbero dovuto essere corroborate da altri partecipanti all'infrazione di cui trattasi, circostanza che non si sarebbe verificata nel caso di specie, non contesta in realtà i punti 148 e 149 della sentenza impugnata bensì le valutazioni della Commissione di cui ai punti da 156 a 161 della decisione controversa, secondo cui le dichiarazioni della Samsung erano state comprovate da altri partecipanti all'infrazione di cui trattasi. Orbene, ai predetti punti della sentenza, il Tribunale ha rilevato, senza che la ricorrente lo contesti davanti alla Corte, che siffatte valutazioni non erano rimesse in discussione dinanzi allo stesso.
- 97 Pertanto, tale affermazione è irricevibile conformemente a una giurisprudenza costante secondo cui, in sede di impugnazione, il controllo della Corte è limitato alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita ai motivi di ricorso e agli argomenti discussi dinanzi ai giudici di primo grado. Pertanto, una parte non può sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte motivi o argomenti che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, sentenze dell'8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punto 43, e del 13 dicembre 2017, Telefónica/Commissione, C-487/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:961, punto 84).
- 98 Inoltre, occorre respingere l'argomento vertente su un'asserita contraddittorietà della motivazione tra i suddetti punti 148 e 149 della sentenza impugnata e il punto 155 di tale sentenza. Infatti, in tale ultimo punto, senza smentire la circostanza secondo cui le dichiarazioni della Samsung erano corroborate da altri partecipanti all'infrazione, il Tribunale si è limitato a rispondere a un argomento della ricorrente osservando che, ai punti 152, 157 e 158 della decisione controversa, contestati dalla ricorrente, la Commissione non aveva dichiarato che i contatti del 3 novembre e del 17 novembre 2003 erano stati corroborati da prove provenienti da detti altri partecipanti.
- 99 Infine, l'argomento vertente sull'asserito snaturamento delle prove in ragione del riferimento, al punto 147 della sentenza impugnata, alla NXP Semiconductors si fonda su un'erronea lettura della decisione controversa. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la NXP Semiconductors è indicata ai punti 158, 159 e 161 di tale decisione.

100 In secondo luogo, per quanto riguarda i punti 123 e 124 della sentenza impugnata, occorre rilevare, da un lato, che, nei limiti in cui la ricorrente fa leva sul carattere vago della dichiarazione di cui al punto 123 di detta sentenza, essa mira in realtà a ottenere una nuova valutazione della forza probatoria della dichiarazione di cui trattasi, che, secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, esula dalla competenza della Corte, salvo il caso dello snaturamento di tale elemento di prova (sentenza del 12 gennaio 2017, *Timab Industries e CFPR/Commissione*, C-411/15 P, EU:C:2017:11, punto 153 e giurisprudenza citata). Dall'altro lato, quanto all'argomento relativo al punto 124 della sentenza impugnata, è sufficiente rilevare che tale punto contiene una motivazione ad abundantiam, come testimonia l'espressione «in ogni caso» che lo introduce. Pertanto, tale argomento è inoperante.

101 Di conseguenza, la prima censura deve essere respinta.

## 2) Sulla seconda censura

102 Con la seconda censura, diretta contro i punti da 255 a 258 della sentenza impugnata, la ricorrente addebita, in sostanza, al Tribunale di avere snaturato gli elementi di prova nei limiti in cui ha confermato la partecipazione della ricorrente a un'infrazione riguardante i chip non-SIM e ha confermato la presa in considerazione dei redditi della stessa concernenti tali prodotti nel calcolo dell'importo dell'ammenda.

103 Sussiste uno snaturamento quando, senza dover assumere nuovi elementi di prova, la valutazione di quelli esistenti appare manifestamente erronea. Spetta alle ricorrenti indicare con precisione le prove che sono state snaturate e indicare gli errori di valutazione che sarebbero stati commessi (v., in tal senso, sentenze del 17 giugno 2010, *Lafarge/Commissione*, C-413/08 P, EU:C:2010:346, punti 16 e 17, e del 27 aprile 2017, *FSL e a./Commissione*, C-469/15 P, EU:C:2017:308, punti 47 e 48).

104 Ai punti da 255 a 258 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il quinto motivo dedotto dinanzi allo stesso vertente su un errore di calcolo dell'importo dell'ammenda dovuto al fatto che la Commissione aveva tenuto conto dei chip non-SIM.

105 In primo luogo, al punto 255 della sentenza impugnata, il Tribunale ha stabilito che la ricorrente e la Samsung avevano fatto riferimento ai prezzi e al mercato dei chip non-SIM in occasione del contatto del 24 settembre 2003. Al punto 256 di tale sentenza, esso ha ritenuto che detta circostanza, che emergeva dalla relazione interna di un dipendente della Samsung, fosse sufficiente ad accertare che le discussioni anticoncorrenziali non avevano riguardato soltanto i chip SIM, anche supponendo che non esistessero prove scritte dell'esistenza di altri scambi tra la ricorrente e i suoi concorrenti in merito a chip non-SIM.

106 A tale riguardo, occorre rilevare che, anche a voler ammettere che il Tribunale si sia fondato su un'errata traduzione di tale relazione interna, resta il fatto che dalle due traduzioni prodotte dalla ricorrente dinanzi alla Corte risulta che durante il contatto del 24 settembre 2003 sono stati effettivamente trattati prezzi in settori che, come quello bancario o dell'identità, utilizzano chip non-SIM. Pertanto, il Tribunale ha accertato l'esistenza di uno scambio sui prezzi dei chip non-SIM in occasione di tale contatto senza snaturare gli elementi di prova.

107 In secondo luogo, al punto 257 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che la ricorrente nei suoi atti non aveva dedotto alcun argomento volto a opporsi alla valutazione, di cui al punto 221 della decisione controversa, secondo cui esisteva una correlazione tra i chip SIM e i chip non-SIM. Dato che il Tribunale ha considerato che le pratiche anticoncorrenziali riguardanti i prezzi dei chip SIM avevano necessariamente influito sul prezzo dei chip non-SIM, esso ha ritenuto, al punto 258 di tale sentenza, che la circostanza che i chip SIM e i chip non-SIM non appartengano allo stesso mercato di prodotti fosse ininfluyente nei riguardi del fatto che la Commissione aveva potuto tenere conto dei chip non-SIM ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda.

- 108 Orbene, dinanzi alla Corte, la ricorrente non ha rimesso in discussione la lettura dei suoi atti di primo grado effettuata dal Tribunale secondo cui la stessa non aveva contestato il riconoscimento da parte della Commissione di una correlazione tra i chip SIM e i chip non-SIM. Interrogata a tal riguardo all'udienza dinanzi alla Corte, essa non ha peraltro individuato alcun elemento in detti atti che indicasse che la stessa avrebbe contestato tale correlazione dinanzi al Tribunale. Pertanto, la ricorrente non può essere legittimata a contestare, dinanzi alla Corte, la valutazione svolta in merito a detta correlazione.
- 109 In tali circostanze e dal momento che il ricorrente non ha utilmente obiettato, dinanzi al Tribunale, a tutte le considerazioni espresse nella decisione controversa per giustificare l'inclusione dei chip non-SIM nell'infrazione da essa commessa, la ricorrente non può asserire che il Tribunale ha violato la portata della propria competenza estesa al merito nel confermare la considerazione, da parte della Commissione, dei suoi proventi relativi a detti chip per l'intera durata della sua partecipazione all'infrazione di cui trattasi.
- 110 Pertanto, la seconda censura e, di conseguenza, la quarta parte del primo motivo devono essere respinte.

## ***5. Sulla quinta parte del primo motivo***

### ***a) Argomenti delle parti***

- 111 Con la quinta parte del primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso snaturamenti degli elementi di prova.
- 112 In primo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova nel dichiarare, al punto 160 della sentenza impugnata, che i prezzi erano determinati, in linea di principio, su base annuale. Orbene, dai punti da 38 a 41, nonché 65 e 297 della decisione controversa risulterebbe che i prezzi sono stati negoziati su base annuale o trimestrale, o anche più frequentemente. Orbene, se il Tribunale avesse tenuto conto di una negoziazione trimestrale dei prezzi, avrebbe avuto bisogno di ulteriori prove per considerare che la ricorrente aveva partecipato all'infrazione di cui trattasi.
- 113 In secondo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova nell'identificare il messaggio di posta elettronica di cui ai punti da 191 a 196 della sentenza impugnata come messaggio di posta elettronica proveniente dalla Samsung. Infatti, emergerebbe dagli elementi di prova in questione e dal punto 116 della decisione controversa che si tratta di un messaggio di posta elettronica interno della ricorrente. Tale snaturamento avrebbe comportato una violazione dell'obbligo di effettuare un esame completo degli argomenti della ricorrente.
- 114 La Commissione contesta la fondatezza di tali argomenti.

### ***b) Giudizio della Corte***

- 115 In primo luogo, la ricorrente asserisce che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova dichiarando, al punto 160 della sentenza impugnata, che i prezzi erano determinati, in linea di principio, su base annuale.
- 116 Orbene, come emerge chiaramente dal punto 160 della sentenza impugnata, senza che la ricorrente, interrogata su tale punto in udienza dinanzi alla Corte, lo confuti, la stessa non contesta dinanzi al Tribunale che i prezzi erano negoziati, in linea di principio, su base annuale, circostanza non smentita

dalla ricorrente, interrogata su tale punto all'udienza dinanzi alla Corte. Pertanto, l'argomento riguardante tale punto 160 è irricevibile, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 97 della presente sentenza.

- 117 In secondo luogo, la ricorrente addebita al Tribunale di aver snaturato gli elementi di fatto nella valutazione, ai punti da 191 a 196 della sentenza impugnata, del contatto con la Samsung tra il 1° giugno e l'8 giugno 2004.
- 118 Occorre esaminare tale argomento alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 100 e 103 della presente sentenza.
- 119 Nel caso di specie la Commissione concorda con la ricorrente che, ai punti 191 e 193 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente considerato il messaggio di posta elettronica di cui a tali punti come messaggio di posta elettronica proveniente dalla Samsung e rinvenuto presso i locali di quest'ultima, mentre questo proveniva dalla ricorrente ed è stato rinvenuto presso la sede di quest'ultima.
- 120 Tuttavia, dinanzi alla Corte, la ricorrente non contesta né l'esistenza e il contenuto del messaggio di posta elettronica di cui trattasi né le conclusioni che il Tribunale ha tratto sulla base di tale messaggio di posta elettronica. In particolare, essa non deduce alcun argomento idoneo a dimostrare che il Tribunale abbia snaturato gli elementi di prova nel considerare, sulla base di detto messaggio di posta elettronica, che essa aveva partecipato a un contatto con la Samsung e aveva scambiato, in tale occasione, talune informazioni che il Tribunale, unico competente a valutare i fatti, ha qualificato come anticoncorrenziali.
- 121 In tali circostanze, si deve considerare che l'erronea identificazione del messaggio di posta elettronica di cui trattasi costituisce un refuso che non ha inciso sulla valutazione di merito degli argomenti della ricorrente concernenti il contatto avvenuto tra il 1° giugno e l'8 giugno 2004 alla luce del contenuto di tale messaggio di posta elettronica.
- 122 Nei limiti in cui la ricorrente aggiunge che, a causa dell'erronea identificazione del messaggio di posta elettronica di cui trattasi, il Tribunale ha violato il suo obbligo di effettuare un esame completo dei suoi argomenti, si deve rilevare che il suo argomento non consente di individuare gli errori di diritto che essa addebita al Tribunale, sicché questo deve essere respinto in quanto irricevibile a tal riguardo.
- 123 Alla luce di quanto precede, la quinta parte del primo motivo deve essere respinta.

## ***6. Conclusioni sul primo motivo***

- 124 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il primo motivo deve essere respinto, con riserva dell'esame, ai punti 191 e seguenti della presente sentenza, della prima parte del primo motivo nei limiti in cui verte sulla violazione della competenza estesa al merito.

## **B. Sul secondo motivo, vertente su un'erronea applicazione dell'articolo 101 TFUE**

- 125 Il secondo motivo dedotto dalla ricorrente consta di tre parti.



## **1. Sulla prima parte del secondo motivo**

### **a) Argomenti delle parti**

- <sup>126</sup> Con la prima parte del secondo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di essere incorso in errori di qualificazione giuridica dei fatti pertinenti in relazione all'articolo 101 TFUE. Essa contesta la valutazione, effettuata dal Tribunale, dei contatti con la Samsung del 24 settembre e del 3 novembre 2003.
- <sup>127</sup> In primo luogo, per quanto riguarda il contatto del 24 settembre 2003, la ricorrente ritiene in primis che le considerazioni di cui al punto 168 della sentenza impugnata non consentano di accertare l'esistenza di una restrizione della concorrenza a partire dal 2003. Invero, rinviando, dapprima, ai punti 90 e 297 della decisione controversa, essa rileva che dall'insieme di elementi di prova utilizzato possono dedursi soltanto due riferimenti riguardanti i prezzi dell'anno 2003. Si tratterebbe, da un lato, di una semplice osservazione sull'attuale livello dei prezzi sul mercato che sarebbe stata notoria e, dall'altro, di un adeguamento delle tariffe per il quarto trimestre del 2003 per quanto riguarda il cliente Schlumberger Smart Cards and Terminals. La ricorrente ritiene, poi, che gli scambi sui prezzi e sulle capacità futuri menzionati al detto punto 168 della sentenza impugnata non possano suffragare la conclusione che l'asserita violazione ha potuto incidere sulla concorrenza a partire dal 2003. Infine, la sentenza impugnata non conterrebbe alcuna analisi degli effetti sulla concorrenza dello scambio riguardante i prezzi del 2003 e il Tribunale non avrebbe qualificato tale scambio come restrizione della concorrenza per oggetto.
- <sup>128</sup> La ricorrente ritiene, in secundis, che la mera dichiarazione – peraltro generale e priva di qualsiasi indicazione quanto a una futura fissazione dei prezzi o al comportamento sul mercato – riguardante i chip non-SIM in occasione del contatto del 24 settembre 2003 non sia sufficiente a provare l'esistenza di uno scambio illecito di informazioni sensibili in merito a tali prodotti. Né la Commissione né il Tribunale avrebbero dimostrato che la condivisione di tali informazioni possa restringere la concorrenza. Pertanto, il Tribunale, nel ritenere il contrario al punto 256 della sentenza impugnata, sarebbe incorso in errore, o avrebbe persino snaturato le prove. Di conseguenza, esso avrebbe ingiustamente tenuto conto dei proventi connessi a tali prodotti ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.
- <sup>129</sup> In secondo luogo, per quanto riguarda il contatto del 3 novembre 2003, la ricorrente sostiene, da un lato, che il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione, dal momento che non ha fornito alcuna ragione idonea a consentire di qualificare tale contatto come scambio illecito di informazioni e che esso non ha risposto agli argomenti che figurano, a tal riguardo, ai punti da 83 a 86 dell'atto introduttivo del giudizio.
- <sup>130</sup> D'altro lato, la valutazione, di cui ai punti da 181 a 183 della sentenza impugnata, concernente il valore probatorio degli elementi di prova utilizzati per accertare l'esistenza del contatto del 3 novembre 2003 sarebbe viziata da violazioni dell'obbligo di motivazione e della presunzione di innocenza nonché da un errore manifesto di valutazione e da uno snaturamento delle prove. Infatti, né la Commissione né il Tribunale avrebbero fornito una spiegazione adeguata circa l'esistenza di diverse versioni del messaggio di posta elettronica del 3 novembre 2003 o l'autenticità di quest'ultimo. Quanto all'insieme di elementi di prova di cui al punto 183 di tale sentenza, che comprenderebbe soltanto due fonti, la ricorrente precisa che il messaggio di posta elettronica interno della Renesas del 7 ottobre 2003 si fonda su informazioni de relato e che lo stesso, poiché anteriore alla data del contatto del 3 novembre 2003, non può ovviamente provare l'esistenza di quest'ultimo. Il Tribunale non avrebbe spiegato le ragioni per cui la Commissione poteva dedurre dal messaggio di posta elettronica del 7 novembre 2003 della Samsung, che indicava soltanto la proposta di una futura riunione il 17 novembre 2003,



che fosse avvenuto il contatto del 3 novembre 2003. Per tali ragioni, il Tribunale avrebbe violato le norme relative all'onere della prova, avrebbe snaturato gli elementi di prova e avrebbe tratto valutazioni manifestamente erranee.

- 131 La Commissione ritiene che tali argomenti siano al contempo irricevibili, nella parte in cui la ricorrente mira a rimettere in discussione le valutazioni di fatto del Tribunale, e infondati.

***b) Giudizio della Corte***

- 132 In via preliminare, alla luce degli argomenti della Commissione, si deve constatare che, con la parte sostanziale degli argomenti essenzialmente dedotti a sostegno della presente parte, la ricorrente non mira a rimettere in discussione le valutazioni di fatto del Tribunale, ma fa valere errori di diritto in cui questo sarebbe incorso nella valutazione dei contatti con la Samsung risalenti al 24 settembre e al 3 novembre 2003.
- 133 In primo luogo, per quanto riguarda il contatto del 24 settembre 2003, la ricorrente contesta i punti 168 e 256 della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che l'infrazione da essa commessa è iniziata nel corso del 2003 e riguardava i chip non-SIM.
- 134 In primis è pacifico che, come rilevato dal Tribunale segnatamente ai punti 166, 168 e da 173 a 175 della sentenza impugnata, in occasione del contatto del 24 settembre 2003, la ricorrente e la Samsung si sono scambiate informazioni sensibili riguardanti, in particolare, i loro prezzi futuri.
- 135 Orbene, è a causa dell'oggetto stesso di tale scambio tra concorrenti che il Tribunale ha, giustamente, potuto qualificarlo come infrazione per oggetto, senza peraltro che, come risulta dai punti da 157 a 160 della presente sentenza, gli argomenti sollevati dalla ricorrente nell'ambito della seconda parte del presente motivo siano idonei a dimostrare che tale qualificazione sia viziata da un errore di diritto.
- 136 In tali circostanze, anche supponendo che i concorrenti non abbiano discusso prezzi per il 2003, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto quanto all'inizio del periodo dell'infrazione laddove ha considerato che la ricorrente aveva partecipato a una siffatta infrazione a partire dal 24 settembre 2003.
- 137 Pertanto, da un lato, gli argomenti della ricorrente diretti a dimostrare che, in occasione della riunione del 24 settembre 2003, non erano stati trattati i prezzi del 2003 non sono pertinenti, oltre a essere in realtà volti a ottenere un nuovo esame dei fatti che esula dalla competenza della Corte in sede di impugnazione.
- 138 Dall'altro lato, il Tribunale non era affatto tenuto a esaminare e a dimostrare l'esistenza di effetti anticoncorrenziali per il 2003. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, non è necessario esaminare gli effetti di una pratica concordata qualora sia accertato l'oggetto anticoncorrenziale di quest'ultima (sentenza del 4 giugno 2009, T-Mobile Netherlands e a., C-8/08, EU:C:2009:343, punto 30).
- 139 Quanto, in secundis, all'argomento relativo all'infrazione riguardante i chip non-SIM e diretto avverso il punto 256 della sentenza impugnata, è opportuno precisare che da una lettura degli atti di primo grado della ricorrente emerge che, nel contesto del suo quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale, essa ha negato qualsiasi discussione in merito ai chip non-SIM, senza in alcun modo far valere, eventualmente in via subordinata, che la discussione su tali prodotti al momento del contatto del 24 settembre 2003 non può essere considerata anticoncorrenziale per oggetto. Pertanto, il Tribunale non era tenuto ad approfondire ulteriormente tale questione. Per il resto, occorre far riferimento ai punti da 104 a 109 della presente sentenza.

- 140 In secondo luogo, per quanto riguarda il contatto del 3 novembre 2003, la ricorrente contesta le valutazioni svolte dal Tribunale ai punti da 181 a 183 e 185 della sentenza impugnata riguardanti, rispettivamente, l'esistenza di tale contatto e la sua natura illecita.
- 141 In primis, ai punti da 181 a 183 della sentenza impugnata, il Tribunale ha stabilito, da un lato, che la ricorrente non aveva fornito la prova che le ragioni oggettive, dedotte dalla Commissione per giustificare l'esistenza di più versioni del messaggio di posta elettronica del 3 novembre 2003, fossero erranee e, dall'altro, che esisteva un complesso di indizi risultanti da altre prove volti a dimostrare lo svolgimento di un contatto anticoncorrenziale nel medesimo giorno.
- 142 A tal riguardo, da un lato, è già stato rilevato, ai punti 68 e 69 della presente sentenza, che spettava alla ricorrente contestare, dinanzi al Tribunale, le considerazioni espresse dalla Commissione nella decisione controversa al riguardo dell'autenticità del messaggio di posta elettronica del 3 novembre 2003 e che il Tribunale ha indicato le ragioni per cui la ricorrente non era riuscita a dimostrare l'erroneità di tali considerazioni.
- 143 In tali circostanze, il Tribunale ha respinto gli argomenti della ricorrente riguardanti l'autenticità del messaggio di posta elettronica del 3 novembre 2003 senza incorrere in alcun errore di diritto e senza violare il suo obbligo di motivazione.
- 144 Dall'altro lato, quanto all'argomento con il quale la ricorrente critica il complesso di indizi di cui ai punti 181 e 183 della sentenza impugnata, è sufficiente rammentare che la valutazione degli elementi di prova esula, salvo il caso del loro snaturamento, dalla competenza della Corte in sede di impugnazione. Orbene, se è vero che la ricorrente asserisce che gli elementi di tale complesso di indizi non sono idonei a comprovare l'esistenza di un contatto illecito il 3 novembre 2003, essa non ha affatto dimostrato l'esistenza di uno snaturamento di tali elementi da parte del Tribunale.
- 145 Al punto 185 della sentenza impugnata il Tribunale ha, poi, considerato, nei limiti in cui la ricorrente riteneva che il contatto del 3 novembre 2003 non costituisse una restrizione della concorrenza per oggetto, che la Commissione non era tenuta ad accertare che ciascuna discussione illecita integrasse una siffatta restrizione, dato che essa aveva dimostrato che le pratiche in questione, complessivamente intese, costituivano una restrizione della concorrenza per oggetto.
- 146 In tal modo, come fa valere la ricorrente, il Tribunale ha affermato il carattere illecito della discussione di cui trattasi e ha rinunciato a esaminare gli argomenti dedotti dalla stessa riguardanti la natura anticoncorrenziale per oggetto del contatto del 3 novembre 2003.
- 147 Tuttavia, alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 43 a 55 della presente sentenza, un siffatto approccio non è contrario, nelle circostanze del caso di specie, ai requisiti del controllo di legittimità dell'accertamento dell'infrazione. La ricorrente non sostiene, del resto, che detto approccio sarebbe tale da incidere sulla valutazione dell'adeguatezza dell'importo dell'ammenda all'infrazione.
- 148 Di conseguenza, la prima parte del secondo motivo deve essere respinta.

## ***2. Sulla seconda parte del secondo motivo***

### ***a) Argomenti delle parti***

- 149 Con la seconda parte del secondo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di avere erroneamente interpretato la nozione di restrizione della concorrenza per oggetto ai punti da 172 a 176, 185 e 189 della sentenza impugnata. A suo avviso, il Tribunale non ha effettuato una analisi sufficiente della natura delle pratiche in questione e si è limitato, in particolare ai punti 176 e 189 di tale sentenza, a un ragionamento inadeguato e a un approccio contraddittorio.

- 150 La ricorrente sostiene che il Tribunale, violando al riguardo la giurisprudenza della Corte, non ha analizzato e dimostrato che gli scambi di informazioni di cui trattasi presentavano un sufficiente grado di dannosità per la concorrenza sul mercato dei chip per carte. Essa ritiene che uno scambio sporadico sui prezzi correnti di mercato o sulle future tendenze generali e potenziali dei prezzi nonché sull'evoluzione del mercato non presenti, di per sé, una tale dannosità in un mercato altamente competitivo come quello dei chip per carte in parola.
- 151 La ricorrente precisa che la valutazione non sufficientemente motivata, di cui al punto 174 della sentenza impugnata, secondo cui il comportamento controverso era «idoneo» a «consentire ai concorrenti di limitare» la concorrenza, comporta due requisiti incerti e differenti del criterio del grado di dannosità richiesto dalla Corte.
- 152 Infine, tenuto conto delle diverse caratteristiche dei cinque contatti esaminati dal Tribunale, quest'ultimo sarebbe incorso in errore nello stabilire, come sembrerebbe fare al punto 185 della sentenza impugnata, una restrizione complessiva della concorrenza per oggetto.
- 153 La Commissione contesta tutti i suddetti argomenti.

#### ***b) Giudizio della Corte***

- 154 Con la seconda parte del secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di avere violato la giurisprudenza della Corte sulla nozione di restrizione della concorrenza per oggetto.
- 155 Secondo la giurisprudenza della Corte, il criterio giuridico fondamentale per determinare se un accordo o una pratica concordata comporti una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, risiede nel rilievo che un siffatto accordo o una siffatta pratica concordata presenta, di per sé, un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per ritenere che non sia necessario individuarne gli effetti (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, FSL e a./Commissione, C-469/15 P, EU:C:2017:308, punto 104 e giurisprudenza citata).
- 156 Per valutare se un tipo di coordinamento tra imprese presenti un grado sufficiente di dannosità per essere considerato come restrizione della concorrenza «per oggetto», occorre riferirsi segnatamente alla sua portata, agli obiettivi che esso mira a raggiungere, nonché al contesto economico e giuridico nel quale esso si colloca. Nell'ambito della valutazione di detto contesto, occorre altresì considerare la natura dei beni o dei servizi interessati nonché le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione (v., in tal senso, sentenze del 5 dicembre 2013, Solvay Solexis/Commissione, C-449/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:802, punto 36; del 19 marzo 2015, Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, C-286/13 P, EU:C:2015:184, punto 117 e giurisprudenza citata, nonché del 27 aprile 2017, FSL e a./Commissione, C-469/15 P, EU:C:2017:308, punto 105 e giurisprudenza citata).
- 157 In primo luogo, per quanto riguarda il contatto del 24 settembre 2003, risulta dalle constatazioni di fatto svolte dal Tribunale ai punti 164 e 165 della sentenza impugnata che la ricorrente e la Samsung hanno scambiato informazioni sulle loro capacità e sui loro prezzi, correnti e futuri, nonché sulle loro strategie di sviluppo tecnologico. Il Tribunale ha dichiarato, al punto 166 di tale sentenza, che un siffatto scambio sui prezzi e sulle capacità è tale, in particolare su un mercato in cui l'offerta e la domanda sono concentrate, da influire direttamente sulla strategia commerciale dei concorrenti.
- 158 In risposta agli argomenti della ricorrente volti a contestare la qualificazione come restrizione della concorrenza per oggetto applicata dalla Commissione riguardo a tale contatto, il Tribunale ha ancora richiamato, in particolare, la giurisprudenza citata al punto 155 della presente sentenza e ha considerato, ai punti 173 e 174 della sentenza impugnata, che i fattori economici che caratterizzano il mercato in questione, non contestati dalla ricorrente, erano idonei a dimostrare che le imprese di cui

trattasi trarrebbero vantaggio da uno scambio di informazioni sensibili sulle politiche strategiche dei loro concorrenti in termini di prezzi, di capacità e di sviluppo tecnologico, in quanto detto scambio era tale da consentire loro di rallentare la diminuzione dei prezzi propria del mercato di cui trattasi.

- 159 In tal modo, contrariamente agli argomenti della ricorrente, il Tribunale si è attenuto alla giurisprudenza citata ai punti 155 e 156 della presente sentenza. Il Tribunale ha, infatti, esaminato la portata dello scambio tra i concorrenti, tra cui la natura delle informazioni scambiate, ha valutato gli obiettivi perseguiti dai medesimi e ha tenuto conto del contesto del mercato in cui sono avvenute tali discussioni.
- 160 Inoltre, contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, il fatto di qualificare lo scambio di informazioni sensibili tra i concorrenti sul mercato in questione come restrizione della concorrenza per oggetto non può dipendere dalla frequenza degli scambi di informazioni. Un siffatto criterio non emerge, infatti, in alcun modo dalla giurisprudenza citata ai punti 155 e 156 della presente sentenza.
- 161 In secondo luogo, al punto 176 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non aveva dimostrato che le discussioni, in occasione del contatto del 24 settembre 2003, concernenti la capacità di produzione rischiassero di restringere la concorrenza. A suo avviso, dato che la Commissione aveva individuato le ragioni per cui riteneva che detto scambio fosse, alla luce delle caratteristiche del mercato, idoneo a restringere la concorrenza, essa non era tenuta a dimostrare l'esistenza di effetti anticoncorrenziali.
- 162 Ne consegue che il Tribunale, in sostanza, considera che, con il suo argomento, la ricorrente addebitava alla Commissione di non aver dimostrato l'esistenza di effetti anticoncorrenziali. Orbene, da un lato, nella sua impugnazione, la ricorrente non fa valere che il Tribunale ha frainteso la portata del suo argomento. Dall'altro lato, la valutazione effettuata dal Tribunale sullo stesso è conforme alla giurisprudenza della Corte citata al punto 138 della presente sentenza.
- 163 In terzo luogo, si deve rilevare che l'argomento della ricorrente relativo al punto 185 della sentenza impugnata deve essere respinto per le ragioni di cui ai punti da 145 a 147 della presente sentenza.
- 164 In quarto luogo, la motivazione di cui al punto 189 della sentenza impugnata, secondo cui «[l]o scambio di informazioni riservate [sull'intenzione di aumentare i prezzi per un'intera specifica categoria di prodotti] tra concorrenti comportava necessariamente una distorsione della concorrenza», non può, alla luce del contesto economico del mercato dei chip per carte, come descritto al punto 173 della sentenza impugnata, essere considerata viziata da un errore di diritto.
- 165 Di conseguenza, la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta.

### ***3. Sulla terza parte del secondo motivo***

#### ***a) Argomenti delle parti***

- 166 Con la terza parte del secondo motivo, la ricorrente contesta le motivazioni contenute ai punti da 215 a 224, 226 e 227 della sentenza impugnata riguardanti la sua partecipazione a un'infrazione unica e continuata.
- 167 Da un lato, essa rileva una contraddizione nella motivazione tra i punti 215, 226 e 227 della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale avrebbe addebitato alla stessa la responsabilità dell'intera infrazione di cui trattasi, al contempo indicando anche che essa non aveva partecipato all'infrazione unica e continuata nella sua interezza.

- 168 Dall'altro lato, essa rammenta che, secondo la giurisprudenza della Corte, la partecipazione di un'impresa a un'infrazione unica e continuata richiede che siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire, sotto un primo profilo, l'esistenza di un piano globale che persegue un obiettivo comune, sotto un secondo profilo, il contributo intenzionale di tale impresa a detto piano; e, sotto un terzo profilo, la conoscenza, comprovata o presunta, da parte della stessa dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti. Orbene, nel caso di specie, né il Tribunale né la Commissione avrebbero fornito ragioni per concludere che essa avesse intenzionalmente contribuito al medesimo unico obiettivo della Renesas, della Samsung e della Philips. Come risulterebbe dal punto 312 della decisione controversa e dal punto 231 della sentenza impugnata, sia la Commissione sia il Tribunale non avrebbero neppure accertato che la ricorrente fosse a conoscenza del comportamento della Renesas, della Samsung e della Philips.
- 169 Pertanto, né la Commissione né il Tribunale avrebbero rispettato il criterio relativo all'intenzione individuale di partecipare a un piano comune. Per contro, nella sentenza del 15 luglio 2015, *voestalpine e voestalpine Wire Rod Austria/Commissione* (T-418/10, EU:T:2015:516, punto 302), il Tribunale avrebbe effettuato un'analisi dettagliata di tale criterio.
- 170 La Commissione contesta la fondatezza di tale parte.

#### ***b) Giudizio della Corte***

- 171 Con la terza parte del secondo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale errori di diritto nell'analisi della sua partecipazione a un'infrazione unica e continuata.
- 172 Secondo la giurisprudenza della Corte, un'impresa che ha partecipato a un'infrazione unica e complessa con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e volti a contribuire alla realizzazione dell'infrazione nel suo complesso, può essere responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa. Questa ipotesi ricorre quando è dimostrato che detta impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era al corrente dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (sentenze del 6 dicembre 2012, *Commissione/Verhuizingen Coppens*, C-441/11 P, EU:C:2012:778, punto 42, nonché del 24 giugno 2015, *Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce*, C-293/13 P e C-294/13 P, EU:C:2015:416, punto 157).
- 173 Per contro, se un'impresa ha preso parte direttamente a uno o a più comportamenti anticoncorrenziali che compongono un'infrazione unica e continuata, ma non è provato che tramite il proprio comportamento essa intendesse contribuire al complesso degli obiettivi comuni perseguiti dagli altri partecipanti all'intesa e che fosse al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati da tali partecipanti nel perseguire i medesimi obiettivi, o che potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio, la Commissione deve limitarsi a imputarle la responsabilità dei soli comportamenti ai quali essa ha partecipato direttamente e dei comportamenti previsti o attuati dagli altri partecipanti nel perseguire obiettivi analoghi a quelli che essa perseguiva e dei quali sia dimostrato che essa era al corrente o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (sentenze del 6 dicembre 2012, *Commissione/Verhuizingen Coppens*, C-441/11 P, EU:C:2012:778, punto 44, e del 24 giugno 2015, *Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce*, C-293/13 P e C-294/13 P, EU:C:2015:416, punto 159).
- 174 Nel caso di specie, conformemente a tale giurisprudenza, il Tribunale ha rilevato, al punto 226 della sentenza impugnata, che l'accertamento dell'esistenza di un'infrazione unica è distinta dalla questione se la responsabilità per tale infrazione nel suo complesso sia imputabile a un'impresa.



- 175 A tale ultimo riguardo, risulta inequivocabilmente dalle constatazioni effettuate dal Tribunale ai punti 229 e 231 della sentenza impugnata che, nonostante una certa ambiguità della decisione controversa, di cui il Tribunale ha esposto le principali considerazioni ai punti 215, 227 e 228 di detta sentenza, la Commissione, in tale decisione, ha ritenuto la ricorrente responsabile della sua partecipazione all'infrazione di cui trattasi a causa soltanto dei suoi contatti bilaterali con la Samsung e la Renesas e che essa non le ha ascritto la responsabilità di tale infrazione nel suo complesso.
- 176 Pertanto, la sentenza impugnata non è inficiata da una motivazione contraddittoria quanto alla portata della partecipazione della ricorrente all'infrazione di cui trattasi.
- 177 Inoltre, dal momento che la ricorrente è stata ritenuta responsabile per l'infrazione di cui trattasi non nel suo complesso, ma solo nei limiti della sua diretta partecipazione ad alcune manifestazioni di tale infrazione, non era affatto necessario, nel caso di specie, dimostrare che essa fosse a conoscenza dei comportamenti collusivi degli altri membri di tale infrazione.
- 178 Pertanto, occorre respingere la terza parte del secondo motivo e, quindi, tale motivo nella sua interezza.

**C. Sul terzo motivo, vertente sull'ammenda inflitta alla ricorrente, e sulla prima parte del primo motivo nella parte in cui verte su una violazione della competenza estesa al merito**

***1. Argomenti delle parti***

- 179 Il terzo motivo dedotto dalla ricorrente consta di due parti.
- 180 Con la prima parte del terzo motivo la ricorrente addebita al Tribunale di essere incorso in un errore manifesto di valutazione in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda, a causa del controllo incompleto e selettivo dei contatti bilaterali dalla stessa contestati. Nell'esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione il numero degli episodi e la partecipazione individuale di ciascuna impresa all'infrazione. Non avendo agito in tal modo, il Tribunale avrebbe disatteso la giurisprudenza della Corte. Il Tribunale avrebbe altresì motivato in modo insufficiente la sua valutazione secondo cui la riduzione dell'importo dell'ammenda concessa dalla Commissione era adeguata, mentre esso avrebbe esaminato meno della metà soltanto dei contatti di cui la Commissione aveva accertato l'esistenza e la ricorrente aveva contestato la proporzionalità dell'importo dell'ammenda inflittale sulla base di tali ultimi contatti.
- 181 Con la seconda parte del terzo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di avere violato il principio di proporzionalità.
- 182 In primo luogo, essa sostiene che il Tribunale non ha sufficientemente tenuto conto della sua limitata partecipazione all'infrazione.
- 183 Da un lato, la ricorrente deduce che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 239 della sentenza impugnata, essa aveva presentato argomenti diretti a contestare la riduzione del 20% concessa dalla Commissione al punto 172 del suo atto introduttivo del giudizio e al punto 115 della sua replica depositata dinanzi al Tribunale.
- 184 Dall'altro lato, la ricorrente reputa che il Tribunale abbia ommesso, violando così la giurisprudenza della Corte, di tenere conto della gravità relativa della sua partecipazione individuale molto limitata all'infrazione ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda. Tale importo non rifletterebbe la realtà della partecipazione della ricorrente a tale infrazione in quanto, a suo giudizio, il Tribunale ha esercitato un controllo soltanto di un numero limitato di contatti, la stessa non ha avuto conoscenza



dei contatti bilaterali intercorsi tra gli altri partecipanti all'infrazione e un solo contatto in cui risulterebbe coinvolta la ricorrente riguardava i chip non-SIM. Essa precisa che i suoi proventi attinenti a questi ultimi rappresentavano oltre il 50% del suo fatturato globale e che l'infrazione per i chip non-SIM era riferibile soltanto all'anno 2004. Il Tribunale non avrebbe, quindi, sufficientemente tenuto conto della quota del fatturato rappresentata dai prodotti oggetto dell'infrazione, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Corte.

- 185 In secondo luogo, la ricorrente contesta i punti 269 e 270 della sentenza impugnata sostenendo che, nell'infliggerle un'ammenda di importo sproporzionato, la Commissione e il Tribunale hanno violato l'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il Tribunale non ha rispettato la propria competenza estesa al merito. A suo avviso, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della partecipazione limitata della ricorrente all'infrazione di cui trattasi. In particolare, la determinazione dell'importo dell'ammenda sarebbe derivata da un calcolo errato del fatturato e contrario alla giurisprudenza citata al punto 269 di tale sentenza. I redditi complessivi della ricorrente relativi ai chip non-SIM per l'intera durata dell'asserita infrazione sarebbero stati quindi, erroneamente, presi in considerazione. Invero, secondo la ricorrente, l'infrazione concernente i chip non-SIM poteva riguardare, al massimo (quod non), soltanto il 2004.
- 186 La Commissione ritiene che occorra respingere tali argomenti.
- 187 Per quanto riguarda la prima parte, la Commissione indica che il numero di contatti a cui la ricorrente ha preso parte non modifica in alcun modo la gravità della partecipazione della stessa all'infrazione, dato che le conseguenze economiche dei contatti anticoncorrenziali hanno prodotto i loro effetti successivamente alla data di tali contatti.
- 188 Per quanto riguarda la seconda parte di tale motivo, la Commissione ritiene che l'argomento vertente sul fatto che, in sede di esame della gravità della partecipazione della ricorrente all'infrazione il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto della circostanza che soltanto taluni di detti contatti riguardavano i chip non-SIM, sia irricevibile ai sensi dell'articolo 170 del regolamento di procedura della Corte, in quanto esso è esposto per la prima volta dinanzi alla Corte. In ogni caso, il Tribunale avrebbe correttamente statuito che l'infrazione di cui trattasi si riferiva a siffatti chip.
- 189 In primo luogo, la Commissione osserva che, dal momento che essa può prendere in considerazione la gravità relativa della partecipazione di un'impresa all'infrazione o in sede di determinazione dell'importo di base dell'ammenda che essa può infliggerle, o a titolo di circostanze attenuanti o aggravanti, il Tribunale ha correttamente confermato la fissazione di un coefficiente di gravità del 16% per tutti i partecipanti all'intesa. La ricorrente non avrebbe dimostrato che la riduzione del 20%, effettuata a suo favore, comporterebbe l'imposizione di un'ammenda di importo eccessivo, tanto da essere sproporzionato.
- 190 In secondo luogo, quanto all'asserita violazione del principio di proporzionalità, la Commissione sostiene che il fatto che l'irrogazione di un'ammenda di importo maggiore alla ricorrente rispetto a quello delle ammende inflitte dalla decisione controversa agli altri partecipanti all'infrazione deriva dalla circostanza che il valore delle vendite di chip per carte della ricorrente è il più elevato dei quattro partecipanti all'infrazione. Al riguardo, la Commissione precisa che il fatturato costituisce un elemento oggettivo che fornisce una corretta misura della dannosità del comportamento collusivo per il normale gioco della concorrenza. Nessuno degli altri fattori invocati dalla ricorrente sarebbe tale da modificare la valutazione della gravità dell'infrazione da parte del Tribunale.

## 2. Giudizio della Corte

- <sup>191</sup> Poiché le due parti del terzo motivo sono in parte coincidenti, occorre esaminarle congiuntamente. Inoltre, conformemente a quanto indicato al punto 56 della presente sentenza, è necessario esaminare anche gli argomenti dedotti a sostegno della prima parte del primo motivo, nella parte in cui vertono sull'esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito.
- <sup>192</sup> In primo luogo, è opportuno rammentare che il Tribunale è il solo competente a controllare il modo in cui la Commissione ha valutato, in ciascun caso di specie, la gravità dei comportamenti illeciti. Nell'ambito dell'impugnazione, il controllo della Corte è volto, da un lato, a esaminare in quale misura il Tribunale abbia preso in considerazione, in maniera giuridicamente corretta, tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce dell'articolo 101 TFUE nonché dell'articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e, dall'altro, ad appurare se il Tribunale abbia risposto in termini giuridicamente validi all'insieme degli argomenti invocati per ottenere l'annullamento dell'ammenda o la riduzione dell'importo di quest'ultima (sentenza del 26 gennaio 2017, *Laufen Austria/Commissione*, C-637/13 P, EU:C:2017:51, punto 58).
- <sup>193</sup> In secondo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte, la competenza estesa al merito, riconosciuta al giudice dell'Unione dall'articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all'articolo 261 TFUE, autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità irrogata (sentenze dell'8 dicembre 2011, *Chalkor/Commissione*, C-386/10 P, EU:C:2011:815, punto 63 e giurisprudenza citata, e del 26 gennaio 2017, *Villeroy & Boch Austria/Commissione*, C-626/13 P, EU:C:2017:54, punto 81).
- <sup>194</sup> Certo, l'esercizio di tale competenza estesa al merito non equivale a un controllo d'ufficio e il procedimento è di tipo contraddittorio. Spetta al ricorrente, in linea di principio, dedurre i motivi per i quali contesta la decisione controversa e fornire elementi di prova a sostegno di tali motivi (sentenze del 18 dicembre 2014, *Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin*, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 76 e giurisprudenza citata, nonché del 26 gennaio 2017, *Villeroy & Boch Austria/Commissione*, C-626/13 P, EU:C:2017:54, punto 83).
- <sup>195</sup> Tuttavia, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, per soddisfare i requisiti di una competenza estesa al merito ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali per quanto riguarda l'ammenda, il giudice dell'Unione è tenuto, nell'esercizio delle competenze previste agli articoli 261 TFUE e 263 TFUE, a esaminare ogni censura, di fatto o di diritto, diretta a dimostrare che l'importo dell'ammenda non è adeguato alla gravità e alla durata dell'infrazione (sentenze del 18 dicembre 2014, *Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin*, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 75 e giurisprudenza citata, nonché del 26 gennaio 2017, *Villeroy & Boch Austria/Commissione*, C-626/13 P, EU:C:2017:54, punto 82).
- <sup>196</sup> In terzo luogo, la gravità dell'infrazione deve essere valutata su base individuale (sentenza dell'11 luglio 2013, *Team Relocations e a./Commissione*, C-444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 102). Per determinare l'importo delle ammende, si deve tenere conto della durata dell'infrazione e di tutti gli elementi idonei a rientrare nella valutazione della sua gravità, quali il comportamento di ciascuna delle imprese, il ruolo svolto da ognuna di esse nell'instaurazione delle pratiche concordate, il profitto che hanno potuto trarre da tali pratiche, le loro dimensioni e il valore delle merci interessate nonché il rischio che infrazioni di tale tipo rappresentano per l'Unione europea (sentenza dell'8 dicembre 2011, *Chalkor/Commissione*, C-386/10 P, EU:C:2011:815, punto 56 e giurisprudenza citata).
- <sup>197</sup> Tali elementi includono anche il numero e l'intensità dei comportamenti anticoncorrenziali (v, in tal senso, sentenza dell'8 dicembre 2011, *Chalkor/Commissione*, C-386/10 P, EU:C:2011:815, punto 57 e giurisprudenza citata).

- 198 Tuttavia, la Corte ha rammentato che non esiste un elenco vincolante o esaustivo di criteri che devono necessariamente essere presi in considerazione per valutare la gravità di un'infrazione (sentenze del 3 settembre 2009, *Prym e Prym Consumer/Commissione*, C-534/07 P, EU:C:2009:505, punto 54, nonché del 13 giugno 2013, *Versalis/Commissione*, C-511/11 P, EU:C:2013:386, punto 82 e giurisprudenza citata).
- 199 Inoltre, risulta dalla giurisprudenza della Corte che la Commissione può prendere in considerazione la gravità relativa della partecipazione di un'impresa a un'infrazione e delle circostanze particolari del caso o in sede di valutazione della gravità dell'infrazione ai sensi dell'articolo 23 del regolamento n. 1/2003 o nell'adeguare l'importo di base in funzione di circostanze attenuanti o aggravanti. La concessione di una tale facoltà alla Commissione è conforme alla giurisprudenza richiamata al punto 196 della presente sentenza, dal momento che esige, in ogni caso, che, nel determinare l'importo dell'ammenda, si tenga conto del comportamento individuale adottato dall'impresa in questione (v., in tal senso, sentenza dell'11 luglio 2013, *Team Relocations e a./Commissione*, C-444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punti 104 e 105).
- 200 Nel caso di specie, anzitutto, risulta inequivocabilmente dalla decisione controversa e dalle constatazioni effettuate dal Tribunale ai punti 215, 229 e 231 della sentenza impugnata che, se è vero che, in tale decisione, la Commissione ha stabilito l'esistenza di un'infrazione unica e continuata, tale istituzione ha nondimeno ritenuto la ricorrente responsabile di tale infrazione solo nei limiti dei contatti illeciti che essa ha intrattenuto con la Samsung e la Renesas tra il 24 settembre 2003 e il 31 marzo 2005. Così, la ricorrente è stata ritenuta responsabile dell'infrazione controversa soltanto in base degli undici contatti bilaterali accertati a suo carico nella decisione controversa e da essa contestati dinanzi al Tribunale.
- 201 La Commissione ha tenuto conto di tale limitata partecipazione della ricorrente all'infrazione di cui trattasi in sede di calcolo dell'ammenda, accordandole una riduzione del 20% a titolo di circostanze attenuanti e applicando, al contempo, un identico coefficiente di gravità del 16% per tutti i partecipanti all'infrazione di cui trattasi.
- 202 Da una lettura dell'atto introduttivo del giudizio risulta, poi, inequivocabilmente che la ricorrente ha chiesto non solo l'annullamento della decisione controversa nella parte in cui la riguarda, ma anche, in via subordinata, la riduzione dell'importo dell'ammenda inflittale. A tale riguardo, occorre altresì precisare che, all'udienza dinanzi alla Corte, la Commissione ha rinunciato al suo argomento secondo cui la ricorrente non avrebbe chiesto al Tribunale di esercitare la sua competenza estesa al merito.
- 203 Con i suoi motivi dedotti dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha segnatamente contestato le valutazioni svolte dalla Commissione in merito a ciascuno degli undici contatti bilaterali adottati a suo carico e ha criticato il calcolo dell'importo dell'ammenda inflittale per quanto riguarda sia il coefficiente di gravità del 16% che il tasso di riduzione del 20% concesso a titolo di circostanze attenuanti.
- 204 Ne consegue che, con il suo argomento sviluppato nel suo atto introduttivo del giudizio, la ricorrente ha invitato il Tribunale a esaminare la sua effettiva partecipazione all'infrazione di cui trattasi e, eventualmente, l'esatta portata di tale partecipazione. Orbene, tale argomento poteva essere pertinente per valutare, conformemente alla giurisprudenza di cui al punto 195 della presente sentenza, tenuto conto del comportamento della ricorrente, l'adeguatezza dell'importo dell'ammenda inflittale rispetto all'infrazione commessa dalla stessa.
- 205 Infatti, se è vero che, per valutare la gravità dell'infrazione commessa dalla ricorrente e stabilire l'importo dell'ammenda, il Tribunale non è tenuto a fondarsi sul numero esatto di contatti bilaterali adottati a carico della ricorrente, tale elemento può costituire uno dei fattori pertinenti (v., per analogia, sentenze del 25 gennaio 2007, *Dalmine/Commissione*, C-407/04 P, EU:C:2007:53, punto 132, e del 14 ottobre 2010, *Deutsche Telekom/Commissione*, C-280/08 P, EU:C:2010:603, punto 277).

- 206 In tali circostanze, il Tribunale non poteva, senza violare la portata della sua competenza estesa al merito, omettere di rispondere all'argomento dedotto dalla ricorrente, secondo cui la Commissione aveva violato il principio di proporzionalità nel fissare l'importo dell'ammenda irrogata senza tener conto del numero limitato di contatti a cui la ricorrente avrebbe partecipato. Tale conclusione vale a maggior ragione per il fatto che nel caso di specie il Tribunale si è limitato a confermare cinque degli undici contatti accertati nella decisione controversa, e al contempo non ha preso posizione sulla questione se la Commissione avesse accertato l'esistenza di altri sei contatti stabiliti in tale decisione.
- 207 Orbene, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nei limiti in cui, nella sentenza impugnata, non ha esaminato la proporzionalità dell'importo dell'ammenda inflitta rispetto al numero di contatti che ha addotto a carico della ricorrente e non ha indicato le ragioni per cui non ha svolto un siffatto esame.
- 208 Tale valutazione non è rimessa in discussione dagli argomenti della Commissione.
- 209 Certo, da un lato, come ricordato dal Tribunale al punto 269 della sentenza impugnata, la quota del fatturato complessivo proveniente dalla vendita dei prodotti oggetto dell'infrazione è l'elemento che meglio riflette l'importanza economica di tale infrazione (sentenza del 23 aprile 2015, LG Display e LG Display Taiwan/Commissione, C-227/14 P, EU:C:2015:258, punto 55), sicché il fatto che il fatturato della ricorrente sia significativamente maggiore di quello delle altre imprese sanzionate può giustificare che ad essa sia stata inflitta l'ammenda più elevata nel caso di specie.
- 210 Dall'altro lato, secondo la giurisprudenza della Corte, alla luce del punto 23 degli orientamenti del 2006, un coefficiente di gravità al tasso del 16% può giustificarsi alla luce della sola natura dell'infrazione di cui trattasi, dato che quest'ultima, come rilevato dal Tribunale, costituisce una delle restrizioni più gravi della concorrenza alla luce di detto punto 23 e che un tasso del genere figura tra i tassi più bassi della forcella di sanzioni prevista per siffatte infrazioni in forza di tali orientamenti (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2017, Aloys F. Dornbracht/Commissione, C-604/13 P, EU:C:2017:45, punto 75).
- 211 Tuttavia, le circostanze rilevate e la giurisprudenza citata ai punti 209 e 210 della presente sentenza non possono, di per sé, giustificare che, nella situazione del caso di specie, il Tribunale rinunci all'esame dell'adeguatezza dell'importo dell'ammenda al numero di contatti che esso ha addotto a carico della ricorrente. Un siffatto esame era, invero, necessario al fine di valutare, in particolare, se il numero limitato di tali contatti giustificasse una riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente superiore a quella del 20% concessale a titolo di circostanze attenuanti.
- 212 Certo, la Corte ha già dichiarato che non occorre concedere automaticamente una riduzione supplementare per ogni circostanza attenuante fatta valere da un ricorrente, quand'anche fondata, sempre che un'analisi complessiva che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti conduca a constatare il carattere proporzionato dell'importo dell'ammenda inflitta dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2013, Caffaro/Commissione, C-447/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:797, punti 103 e 104).
- 213 Orbene, nel caso di specie, nella sentenza impugnata manca proprio una siffatta analisi complessiva che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti, in quanto il Tribunale si è astenuto dall'esaminare la proporzionalità dell'ammenda rispetto al numero di contatti addotti a carico della ricorrente.
- 214 In secondo luogo, gli argomenti della ricorrente relativi alla considerazione dei suoi proventi connessi ai chip non-SIM devono essere respinti per i motivi esposti ai punti da 104 a 109 e 139 della presente sentenza.
- 215 Di conseguenza, occorre accogliere la prima parte del primo motivo e il terzo motivo nella parte in cui la ricorrente contesta al Tribunale di non aver tenuto conto, in sede di valutazione dell'importo dell'ammenda, del numero di contatti che esso ha addotto a suo carico, e respingerli quanto al resto.

## VI. Sull'annullamento parziale della sentenza impugnata

- 216 Risulta da quanto precede che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto per quanto riguarda l'esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito.
- 217 In tali circostanze, occorre annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda, formulata in via subordinata dalla ricorrente, volta alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflittale dalla Commissione, e respingere l'impugnazione quanto al resto.

## VII. Sulla controversia in primo grado

- 218 Ai sensi dell'articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte stessa può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.
- 219 Ciò non avviene nel caso di specie.
- 220 È infatti pacifico che l'esame della domanda della ricorrente volta a ottenere una riduzione dell'importo dell'ammenda inflittale con la decisione controversa può comportare valutazioni di fatto vertenti, principalmente, sui contatti bilaterali, contestati da quest'ultima nell'ambito della terza parte del terzo motivo dedotto dinanzi al Tribunale, che non sono stati esaminati dal Tribunale e che non sono stati pienamente discussi dinanzi alla Corte.
- 221 Di conseguenza, occorre rinviare la causa al Tribunale affinché questo valuti la proporzionalità dell'importo dell'ammenda inflitta rispetto al numero di contatti addotti a carico della ricorrente, esaminando eventualmente se la Commissione abbia accertato l'esistenza dei sei contatti su cui il Tribunale non si è pronunciato.

## VIII. Sulle spese

- 222 Poiché la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale, le spese devono essere riservate.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) **La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 15 dicembre 2016, Infineon Technologies/Commissione (T-758/14, non pubblicata, EU:T:2016:737), è annullata nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda, formulata in via subordinata dalla Infineon Technologies AG, volta alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflittale dalla Commissione europea.**
- 2) **L'impugnazione è respinta quanto al resto.**
- 3) **La causa è rinviata dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca sulla domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla Infineon Technologies AG alla luce del sesto motivo.**
- 4) **Le spese sono riservate.**

Firme